

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

Contributi sulla spesa per l'acquisto di attrezzature per il
potenziamento delle strutture di polizia urbana e rurale

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

contributi sulla spesa per l'acquisto di attrezzature per il potenziamento delle strutture di polizia urbana e rurale

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

E' concesso a favore di Comuni della Regione un contributo sulla spesa per l'acquisto di attrezzature necessarie per il potenziamento delle strutture di polizia urbana e rurale.

L'entità del suddetto contributo può raggiungere l'80% del costo delle attrezzature.

Art. 2

I Comuni che intendono fruire dei benefici di cui all'art. 1 devono inoltrare apposita istanza, sottoscritta dal Sindaco pro-tempore del Comune, indirizzata alla Regione Puglia - Assessorato agli Enti locali e Polizia Urbana e rurale, corredata dalla deliberazione del Consiglio comunale che dovrà contenere l'indicazione delle attrezzature che si intendono acquistare, dell'uso cui saranno adibite, del relativo costo, della somma richiesta a titolo di contributo e dei mezzi per far fronte alla copertura di quella parte di spesa non coperta dal contributo regionale.

Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

Per la prima applicazione il termine è fissato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

La Giunta regionale, sulla base delle istanze pervenute da parte delle amministrazioni comunali, provvederà, con proprio provvedimento, a deliberare la promessa di contributo sulla base di criteri di massima fissati dalla competente Commissione consiliare.

Art. 4

Alla liquidazione dei contributi già promessi provvede la Giunta regionale, con proprio provvedimento, previa dimostrazione da parte dei Comuni interessati dell'avvenuto acquisto delle attrezzature e dell'avvenuto collaudo delle stesse.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Art. 5

Alla determinazione dell'importo dei contributi da concedersi per l'esercizio 1981 e seguenti provvederà annualmente la legge di bilancio.

Art. 6

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge ammontante a L. 140.000.000 si provvede mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980:

PARTE II - SPESA

Variazioni in aumento

Cap. 01207 (c.n.i.) "Contributi sulla spesa per l'acquisto di attrezzature per il potenziamento delle strutture di polizia urbana e rurale"

Stanziam^{to} di competenza L. 140.000.000

Stanziam^{to} di cassa L. 140.000.000

Variazioni in diminuzione

Cap. 16202 "Fondo globale per finanziamento leggi regionali in corso di adozione"

Stanziam^{to} di competenza L. 140.000.000

Stanziam^{to} di cassa L. 140.000.000

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza-Galatone)

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

È estratto dal verbale della seduta del 22 aprile 1980 ed
è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza-Galatone)